

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

CODICE ETICO

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1 Il Codice Etico di Daikin Applied Europe.....	3
1.2 Destinatari e campo di applicazione.....	3
1.3 Diffusione e attuazione.....	3
1.4 Il controllo sull'osservanza e sull'attuazione del Codice Etico	4
2. I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO.....	5
2.1 Generalità	5
2.2 Osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore.....	5
2.3 Lealtà e Fedeltà	5
2.4 Conflitto di Interessi.....	5
2.5 Obbligo di confidenzialità	5
2.6 Tutela della riservatezza	6
2.7. Tutela della proprietà intellettuale.....	6
2.8. Gli obblighi antiriciclaggio	6
3. REGOLE DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI INTERNE.....	7
3.1 Tutela delle risorse umane.....	7
3.2 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro	7
3.3 Tutela dell'ambiente.....	8
3.4 Tutela dei beni aziendali e delle risorse informatiche.....	8
3.5 Tutela dell'integrità, della correttezza e della trasparenza professionale	8
3.6 Tutela delle operazioni contabili e finanziarie.....	8
4. REGOLE DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE.....	10
4.1 Rapporti con Clienti	10
4.2 Rapporti con i Fornitori e i Consulenti.....	10
4.3 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni	10
4.4 Rapporti con le Autorità Giudiziarie	10
4.5 Rapporti con le Organizzazioni Politiche e Sindacali	11
5. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO.....	12
5.1 Sistema Disciplinare.....	12
5.2. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.....	12

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Il Codice Etico di Daikin Applied Europe S.p.A.

Il Codice Etico definisce l'insieme dei principi e dei valori etici cui Daikin Applied Europe si ispira nella conduzione dei suoi affari ed indica le regole di condotta che tutti coloro che lavorano o collaborano con la Società sono tenuti ad osservare per mantenere alta l'immagine e la reputazione che, a livello sia nazionale sia internazionale, la Società ha acquisito e consolidato negli anni.

Daikin Applied Europe, pertanto, per sviluppare le competenze e la crescita professionale, accrescere il valore della Società e preservare la sua competitività sul mercato, chiede al personale interno, ai fornitori e a tutti coloro cui la Società è legata da stretti rapporti commerciali, di condividere e di rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice.

Daikin Applied Europe fa presente che il Codice Etico è un documento ufficiale approvato dal Consiglio di Amministrazione e quanto in esso definito rappresenta il presupposto del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società sulla base di quanto stabilito dagli art. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/01 e dalle Linee guida elaborate da Confindustria. Qualsiasi modifica al Codice Etico sarà approvata dall'Organo di Governo di Daikin Applied Europe.

1.2 Destinatari e campo di applicazione

Il Codice Etico si applica in Italia e in tutti quei Paesi nei quali Daikin Applied Europe opera, pur con gli opportuni adeguamenti.

Alla osservanza delle disposizioni in esso contenute sono tenuti gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e, più in generale, tutto il personale di Daikin Applied Europe qualunque sia il tipo di rapporto contrattuale che lega il soggetto alla Società. Le disposizioni del Codice obbligano, altresì, collaboratori, consulenti esterni e i soggetti terzi che con la Società intrattengono rapporti di affari sulla base di accordi contrattuali.

1.3 Diffusione e attuazione

Daikin Applied Europe si impegna alla diffusione del presente Codice a tutti i destinatari mettendo loro a disposizione tutti gli strumenti che dovessero rendersi utili ai fini di una corretta interpretazione dello stesso. La Società provvede a rendere noto il Codice Etico mediante comunicazioni interne, circolari, attività formative e con la pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale.

Il personale interno è tenuto a dare attuazione alle disposizioni definite nel Codice Etico in quanto dette regole integrano quelle che derivano dalle normative vigenti, dai contratti collettivi di lavoro dalle procedure interne. L'osservanza delle disposizioni del presente codice Etico deve essere considerata parte integrante dei vincoli contrattuali assunti dal personale della Società, anche ai sensi dell'art. 2104 del codice civile. Il mancato rispetto sarà considerato inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali e fonte di illecito civile e di responsabilità personale.

Consulenti, fornitori, partner commerciali sono invece tenuti ad osservare le regole di condotta definite nel Codice Etico sulla base di accordi contrattuali in cui saranno previste adeguate sanzioni e, per le ipotesi di gravi violazioni, l'inserimento di clausole risolutive espresse.

1.4 Il controllo sull'osservanza e sull'attuazione del Codice Etico

Daikin Applied Europe ha istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01 cui compete un'attività di verifica, di monitoraggio e di proposta di miglioramento e aggiornamento del Codice Etico. All'Organismo di Vigilanza spetta il compito di garantire il controllo circa il rispetto delle norme e dei principi richiamati nel presente Codice.

La vigilanza sull'attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione spetta, invece, agli amministratori e al personale interno della Società i quali sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali violazioni o la mancata osservanza delle disposizioni nello stesso contenute.

2. I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

2.1 Generalità

I principi etici e di comportamento definiti nel presente Codice hanno valore primario ed assoluto. Pertanto, la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio di Daikin Applied Europe non scusa dall'adozione di condotte ad essi contrari.

2.2 Osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore

Daikin Applied Europe svolge la sua attività garantendo il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui opera. La Società richiede al personale di conoscere le leggi, i regolamenti, le norme interne, e le disposizioni che interessano le proprie mansioni e di segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali casi di costrizione o di istigazione alla violazione della legge.

2.3 Lealtà e Fedeltà

Daikin Applied Europe ed i suoi dipendenti collaborano in un rapporto di lealtà, fiducia e fedeltà reciproca. Di conseguenza è fatto espresso divieto, per ogni dipendente, di svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio.

2.4 Conflitto di Interessi

Le decisioni e le scelte imprenditoriali assunte per conto di Daikin Applied Europe devono mirare ad ottenere il suo migliore interesse, pertanto, i destinatari del presente Codice devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, in particolare ogni interesse personale o familiare che possa condizionare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse della Società e il modo più idoneo di conseguirlo.

Qualsiasi situazione che generi un possibile conflitto di interessi deve essere, dunque, immediatamente comunicata e chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interesse deve darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

2.5 Obbligo di confidenzialità

I dipendenti e gli altri destinatari sono obbligati a non rivelare a terzi le informazioni concernenti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali di Daikin Applied Europe, così come le altre informazioni non pubbliche relative alla stesse, se non nei casi in cui tale divulgazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali.

Con riguardo, invece, alle informazioni riservate appartenenti ad altre Società e di cui Daikin Applied Europe viene a conoscenza a seguito di rapporti di affari con le stesse, devono essere osservati i seguenti comportamenti:

- I dipendenti e i collaboratori non possono rivelare informazioni confidenziali di altre società ad eccezione di quanto autorizzato dalle stesse sulla base di accordi scritti di riservatezza;
- i dipendenti e i collaboratori sono tenuti al rispetto dei segreti commerciali e delle informazioni riservate dei loro precedenti datori di lavoro e non devono utilizzare dette informazioni a favore della Società.

Per informazioni riservate si intendono: dati finanziari, dati di vendita per i singoli prodotti o gruppi di prodotti, nuovi prodotti in programma, aree di nuova espansione, elenco dei fornitori, elenchi di clienti, dati salariali, piani di investimento di capitale, cambiamenti nelle politiche di gestione o della Società, dati di ricerca, sviluppo e test, metodi di fabbricazione o eventuali piani che possano migliorare i nostri prodotti.

2.6 Tutela della riservatezza

Daikin Applied Europe si impegna a trattare i dati personali e le informazioni riservate, raccolte nello svolgimento della sua attività, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza.

A tal fine, la Società ha adottato elevate misure di sicurezza nella selezione e nell'uso dei propri sistemi di information technology destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate.

2.7. Tutela della proprietà intellettuale

Daikin Applied Europe opera garantendo il rispetto e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e chiede ai destinatari di osservare le seguenti condotte:

- adottare tutte le misure necessarie per proteggere e tutelare i diritti di proprietà intellettuale della Società (brevetti, marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, ecc.) poiché essi costituiscono una parte importante del patrimonio della Società;
- rispettare i diritti di proprietà intellettuale altrui durante lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, utilizzando licenze ottenute legalmente e osservando sempre i limiti di utilizzo in esse specificati.

2.8. Gli obblighi antiriciclaggio

Daikin Applied Europe, nel rispetto delle leggi antiriciclaggio, vieta ai destinatari del Codice quelle attività che possono implicare il riciclaggio, ossia l'accettazione di introiti provenienti da attività illecite e il loro conseguente trattamento.

Daikin Applied Europe ha stabilito che i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sulle controparti commerciali, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività.

3. REGOLE DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI INTERNE

3.1 Tutela delle risorse umane

Daikin Applied Europe, consapevole del ruolo centrale e determinante che assumono le risorse umane per il raggiungimento del successo da parte di ogni azienda, dedica una grande attenzione alla gestione del personale al quale richiede professionalità, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Nel rispetto dei diritti umani fondamentali, Daikin Applied Europe osserva quanto previsto dalle normative nazionali ed internazionali in materia di diritto del lavoro e incoraggia lo sviluppo e la crescita professionale di ciascuna risorsa attraverso il rispetto della persona nella sua integrità fisica e morale, vietando ogni condotta denigratoria, prevaricatoria o vessatoria e offrendo pari opportunità di lavoro, di formazione, e di sviluppo professionale.

Le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo del personale, nonché le valutazioni ai fini dell'assunzione e dell'accesso ai ruoli e/o agli incarichi, si fondano sulle competenze, sulle capacità dei singoli, sulla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli richiesti, il tutto nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e delle pari opportunità.

E' severamente vietato abusare delle posizioni di autorità e di coordinamento e ciascuna risorsa è tenuta a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che risponda pienamente ai requisiti sopra descritti e ad assumere, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione.

3.2 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Daikin Applied Europe svolge la sua attività nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2087 del codice civile e del D.lgs. 81/08, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché nel rispetto delle altre norme di legge o di regolamento applicabili.

La Società si impegna a divulgare e diffondere tra il suo personale una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro promuovendo la conoscenza e la consapevolezza dei rischi che ciascuno corre nello svolgimento delle proprie mansioni, richiedendo l'attuazione di comportamenti responsabili da parte del personale e un'attività di verifica e monitoraggio sul rispetto delle leggi e delle procedure aziendali. Ad ulteriore garanzia degli impegni assunti, Daikin Applied Europe ha volontariamente adottato un sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità allo standard BS OHSAS 18001, e tranne gli obblighi non delegabili per legge, ha definito ruoli e responsabilità relative attribuendola a soggetti qualificati.

I destinatari del presente Codice, nell'ambito delle proprie mansioni sono tenuti a partecipare al processo di prevenzione e identificazione dei rischi concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro nei confronti di sé stessi, dei propri colleghi e dei terzi, e di rispettare quanto previsto nel Testo Unico 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, di utilizzare i dispositivi di protezione individuale quando previsti, di sottoporsi ai controlli sanitari, di non compiere di propria iniziativa manovre pericolose e non previste dalle proprie mansioni, di partecipare ai programmi di formazione aziendale.

I terzi che in regime di appalto eseguono lavori o servizi per conto di Daikin Applied Europe sono anch'essi tenuti ad esigere il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.3 Tutela dell'ambiente

Daikin Applied Europe persegue, nella sua attività, il principio di tutela e salvaguardia dell'ambiente che esprime e realizza attraverso il rigoroso rispetto della normativa ambientale vigente. La Società ha adottato un sistema di gestione ambientale in accordo alla norma UNI EN ISO 14001 e si impegna a mantenerlo adeguato sia al fine di migliorare le proprie performance ambientali, sia per prevenire condotte illecite che possano causare danni all'ambiente e far derivare una responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

3.4 Tutela dei beni aziendali e delle risorse informatiche

I dipendenti e i collaboratori di Daikin Applied Europe sono tenuti ad agire diligentemente nell'utilizzo dei beni aziendali. Ognuno è considerato responsabile della funzionalità e della protezione delle risorse a lui affidate e deve osservare le direttive aziendali e le procedure operative predisposte.

I beni e i servizi, inclusi software e applicazioni, che la Società mette a disposizione devono essere utilizzati solo per fini aziendali. Pertanto, è vietato utilizzare gli strumenti in dotazione (programmi, e-mail, internet, telefono, fax, ecc.) per scopi diversi e non legati all'attività lavorativa. E', altresì, vietato installare programmi o scaricare software non autorizzati, o differenti da quelli forniti dalla Società nonché navigare su siti internet con contenuti indecorosi, attinenti al gioco d'azzardo o comunque illeciti.

A coloro i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono state attivate abilitazioni personali di accesso mediante password a procedure, applicazioni o software aziendali, che prevedano l'esercizio di poteri dispositivi o autoritativi o anche solo informativi, sono obbligati a custodirle con cura e di attenersi alle regole e raccomandazioni interne relativamente al corretto uso delle stesse.

3.5 Tutela dell'integrità, della correttezza e della trasparenza professionale

Daikin Applied Europe chiede ai propri dipendenti e collaboratori e a tutti coloro che hanno relazioni di affari con la Società di tenere comportamenti integri, corretti e trasparenti. E' severamente vietato al personale offrire, donare, chiedere o accettare, anche tramite interposta persona, omaggi, regalie o altri benefici e utilità personali che siano connessi con le attività svolte per Daikin Applied Europe, tranne il caso in cui si tratti di omaggi o benefici di modico valore e siano consentiti perché considerati manifestazione del comune senso di cortesia.

Il divieto riguarda quanto dato a (o ricevuto da) ogni persona, ossia: altri dipendenti e collaboratori, futuri dipendenti e collaboratori, dipendenti pubblici, funzionari pubblici, clienti, fornitori e tutte le persone con cui l'Azienda ha, o vorrebbe avere, relazioni di impresa.

E' fatto, in ogni caso, obbligo a ciascuno di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi forma di sollecitazione o offerta di vantaggi particolari ricevute tramite proposte dirette o indirette.

3.6 Tutela delle operazioni contabili e finanziarie

Daikin Applied Europe ritiene di fondamentale importanza che la gestione delle operazioni contabili e finanziarie avvenga nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e tracciabilità.

Coloro che sono coinvolti in attività concernenti la fatturazione, la registrazione contabile, la movimentazione di flussi finanziari sono tenuti ad operare nell'ambito dei poteri loro conferiti, ad agire con trasparenza nell'effettuazione delle singole operazioni contabili e finanziarie, tenendo registrazioni veritiere e accurate delle stesse e verificando che siano sempre accompagnate e giustificate da un'adeguata documentazione di supporto.

Sono vietati comportamenti, anche omissivi, che possano portare alla registrazione di operazioni fittizie o inesistenti, alla registrazione di operazioni non sufficientemente documentate, alla effettuazione di disposizioni di pagamento, transazioni o altre attività di natura contabile e finanziaria non supportate da chiare autorizzazioni.

Daikin Applied Europe garantisce che il bilancio è redatto in conformità alla normativa vigente e con l'osservanza dei principi indicati nell'art. 2423 e ss. del Codice Civile.

4. REGOLE DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE

4.1 Rapporti con Clienti

Daikin Applied Europe ritiene essenziale che il rapporto con il cliente si fondi sui principi di lealtà, correttezza, disponibilità e rispetto nonché sulla piena condivisione dei principi espressi nel Codice Etico, al fine di costruire un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Per tali ragioni Daikin Applied Europe potrà intrattenere relazioni di affari solo con quella Clientela che, in base alle informazioni assunte, sia ritenuta seria ed affidabile.

Il personale della Società deve operare sempre con professionalità, correttezza e trasparenza in occasione di ogni rapporto con il Cliente. Dipendenti e collaboratori sono tenuti a tutelare i diritti e gli interessi del Cliente e a fornire allo stesso informazioni dettagliate, chiare e veritiere con riguardo ai servizi erogati in modo che possa assumere decisioni consapevoli.

4.2 Rapporti con i Fornitori e i Consulenti

Il rapporto di Daikin Applied Europe con il Fornitore si fonda sul rispetto e sulla condivisione dei principi etici contenuti nel presente Codice. Daikin Applied Europe chiede ai propri fornitori il rispetto di quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile.

La selezione del potenziale fornitore si basa su valutazioni oggettive come la qualità, il prezzo e la professionalità. Sono ammesse deroghe nei casi di incarichi a professionisti/consulenti (ad es. avvocati) quando sia prevalente l'elemento fiduciario. In ogni caso tutti i compensi e le somme a qualsiasi titolo erogate a fornitori o consulenti professionali devono essere adeguatamente documentate, proporzionate all'attività svolta e in linea con le condizioni offerte dal mercato.

Nei rapporti di affari con i fornitori ed i consulenti è severamente vietato elargire omaggi, benefici, utilità o atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di tale natura da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore.

4.3 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

I rapporti di Daikin Applied Europe con le Pubbliche Amministrazioni, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio, italiani e stranieri, si fondano sul rispetto della normativa vigente e sui principi generali di lealtà e di trasparenza.

E' severamente vietato ai destinatari del presente Codice di promettere, offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di danaro, beni o altre utilità ai rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni e della Pubblica Amministrazione per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio o al fine di ledere l'imparzialità, l'autonomia di giudizio delle stesse Istituzioni.

Il divieto viene meno solo nel caso in cui si tratti di doni di modico valore e vengano offerti in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), secondo consuetudine.

4.4 Rapporti con le Autorità Giudiziarie

I soggetti che agiscono in nome e per conto della Società innanzi alle Autorità giudiziarie, ivi inclusi eventuali consulenti legali e/o tecnici esterni, sono tenuti a rispettare i principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 del Codice di Procedura Civile. È vietato porre in essere, o indurre altri a porre in essere, pratiche corruttive di qualsiasi genere.

Nelle cause di natura civile, penale, amministrativa e tributaria e nel corso di procedimenti giudiziari o stragiudiziali in cui la Società è parte o terzo interessato, chi ha titolo per agire in nome e/o per conto della Società non deve in alcun modo adottare comportamenti – quali quelli descritti in precedenza – nei confronti di Magistrati, funzionari di cancelleria o Ufficiali Giudiziari, con l'intento di indurre tali soggetti ad adottare provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio della Società.

4.5 Rapporti con le Organizzazioni Politiche e Sindacali

Daikin Applied Europe fonda il suo rapporto con le Organizzazioni Politiche e Sindacali sui principi di massima trasparenza. Non attua pressioni ad esponenti politici né sovvenziona partiti, loro rappresentanti o candidati, né effettua riunioni che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali devono avvenire in condizioni di rispetto reciproco e condotte nella più grande trasparenza e nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun soggetto.

5. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

5.1 Sistema Disciplinare

Daikin Applied Europe non ammette violazioni alle disposizioni espresse nel presente Codice.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.6, comma 2, lett. e) del D.lgs. 231/01 la Società ha introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione approvato. Il sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. 231/01 deve ritenersi idoneo a sanzionare anche il mancato rispetto delle disposizioni definite nel presente Codice Etico poiché tale documento deve essere considerato parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione.

Pertanto, ogni violazione del Codice Etico da parte dei dipendenti comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari e la possibile irrogazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della L. 300/7 e delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili.

Le violazioni delle disposizioni del codice Etico da parte dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti saranno, invece, sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi professionali o accordi contrattuali.

5.2. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Daikin Applied Europe, nel rispetto dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01, ha nominato l'Organismo di Vigilanza cui spetta il controllo sul rispetto dei principi e dei comportamenti menzionati nel presente Codice Etico da parte dei destinatari. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, deve essere informato dell'eventuale esistenza di condotte non conformi con quanto in esso prescritto.

Al fine di agevolare un tale scambio di informazioni Daikin Applied Europe, nel rispetto della privacy e dei diritti individuali, ha predisposto canali di informazione privilegiati per consentire a tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali violazioni dei principi espressi nel presente Codice, di effettuare delle segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.

A seguito delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere gli accertamenti del caso e a preservare il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione fatti salvi, naturalmente, gli obblighi di legge.

Le segnalazioni circa la violazione, o il sospetto di violazione, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, dovranno essere fatte per iscritto ed in forma personale e, possibilmente, non anonima secondo le modalità di seguito riportate:

- o alla casella di posta elettronica: odv231@daikinapplied.eu;
- o tramite posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza di Daikin Applied Europe S.p.A. Via Piani di S. Maria, 72 Ariccia (RM);
- o tramite posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza di Daikin Applied Europe S.p.A. Via Di Vittorio n° 8, Loc. Caleppio di Settala - Settala (MI).